

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G.V.G. 348-2017

R.SOVR. 9/2017

Il Giudice delegato, dott.ssa Paola Beatrice;

esaminato il ricorso di omologa depositato in data 25.1.2018 contenente anche istanza di sospensione della procedura esecutiva numero 54 del 2009 r.g.e.

ritenuto che il ricorso in esame possa essere qualificato come proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 9 legge 3 del 2012;

vista la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento numero 348-2017;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge citata, la proposta, contestualmente al deposito in cancelleria e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi (i cui compiti, nel caso di specie, sono svolti dal professionista nominato dal Tribunale), all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

ritenuto che non possa disporsi la sospensione della procedura esecutiva numero 54 del 2009 atteso che non emergendo che possa essere pregiudicata la fattibilità del piano, né risultando in atti motivata richiesta del debitore in quanto non emerge se nell'ambito delle stesse siano intervenuti anche i creditori del coniuge del ricorrente, Guarino, per debiti ulteriori contratti nell'esercizio dell'attività di impresa;

visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012 ;

FISSA per la comparizione del debitore istante e dei creditori, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, l'udienza del 4.4.2018 ore 10.00;

dispone che il professionista nominato, dott.ssa Rosanna Perrupato, esegua - la comunicazione ai sensi dell'art. 12 bis legge citata almeno trenta giorni prima dell'udienza a tutti i creditori della proposta del 24.11.2017 e del presente decreto; - la pubblicità sul sito internet *www.tribunale-lagonegro.it* e *www.giudice.beatrice.it* della proposta e del presente decreto; ed infine dia prova della presentazione della proposta in esame all'agente della riscossione e agli uffici fiscali come sopra indicato. Quanto alle comunicazioni si rammenta che ai sensi dell'art. 19 bis del Provvedimento 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione "La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata



inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e"; ne deriva che la dott.ssa Perrupato per dare prova della regolarità delle comunicazioni eseguite è tenuta anche per mezzo del legale di parte a depositare con allegati in formato PDF, almeno cinque giorni prima della prossima udienza:

busta telematica contenente quanto previsto dall'art. 19 bis delle Specifiche tecniche e, quindi, gli allegati semplici non firmati della PEC inviata della proposta e del decreto, della ricevuta di accettazione e di quella di ricevuta consegna (RdAC) in formato .msg oppure .eml...

Rigetta l'istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso,

Si comunichi.

19.2.2018

Il giudice delegato

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Depositorio Cancelleria

Lagonegro, il 21.03.18

Il Cancelliere

STUDIO LEGALE

Avv. Alberto Landi

Via Largo Silla
84038 Sassano
Tel.Fax 097572098
PC. avv.alberto.landi@pcert.postecert.it

TRIBUNALE DI LAGONEGRO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

AL SIG. GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO *EX LEGE* 27.01.2012 n. 3

Istanza di nomina di un organismo di composizione della crisi – OCC

PER: [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e residente in ivi alla via [REDACTED], e la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante, dall'avv. Alberto Landi con i quali elettivamente domiciliano presso il di lui studio sito in Sassano alla via Largo Silla N 1 fax 097572098 - P.E.C. avv.alberto.landi@pcert.postecert.it

PREMESSO CHE

- i [REDACTED] non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 essendo l'attività economica di cui sono titolari in attivo;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n.3;
- stante la sussistenza di un forte squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, non è più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, secondo le scadenze originariamente pattuite,
- le obbligazioni dei [REDACTED] sono indicate nella procedura esecutiva n. 54/2009 RGE ex Tribunale Sala Consilina ove sono presenti i documenti relativi ai crediti vantati da parti esecutanti ed in cui viene data evidenza del creditore e dei relativi importi, in particolare:
 1. Banca Nazionale del Lavoro è creditrice come da atto di precetto depositato di € 92.393,44;

2. Banca di Credito Cooperativo di Laurino e Monte Pruno è creditrice come da atto di precetto depositato di € 12.454,00.

Tutto ciò premesso, [REDACTED], come rappresenti e difesi *ut supra*,

CHIEDENO

che l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, Voglia nominare un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mod. ed integr. si dichiara che nella materia oggetto del giudizio, il contributo unificato è pari ad € 98,00

Sassano, lì data del deposito

Avv. Alberto Landi

TRIBUNALE di LAGONEGRO

Ufficio della Volontaria Giurisdizione

Proposta di Piano del Consumatore per la composizione della crisi da
sovraindebitamento formulato [REDACTED]

Procedimento di Volontaria Giurisdizione n° 348/2017

** ****

Relazione del Professionista Incaricato
Rosanna Perrupato

** ** *

1. Premessa

Innanzi al Tribunale di Lagonegro, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, pende il procedimento rubricato al n. 348/2017 R.G.V.G., promosso dal [REDACTED]

La scrivente, con provvedimento dell'On.le Giudice del Tribunale di Lagonegro, Dott. ssa Fortuna Basile, (all.to n.1) veniva nominata quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, richiesta [REDACTED] ed assistiti dall'avv. Alberto Landi del Foro di Salerno al n.1409 del 22.03.2001.

Pertanto, quale professionista incaricato, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28, del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (all.to n.2) ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

1.2 Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente

Il primo punto che la scrivente ha analizzato è quello di verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè se i ricorrenti:

- risulta/risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- non è/sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L.n.3/2012;
- non ha/hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L.n.3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha/hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Le condizioni di ammissibilità di carattere soggettivo richieste dalla legge in commento si individuano nella figura del consumatore e nella natura delle obbligazioni assunte.

Trattandosi di un ricorso presentato da due coniugi occorre prima effettuare una valutazione singola su ogni richiedente e poi argomentare il piano del consumatore come se fosse un unico debitore, così come meglio in seguito verrà argomentato.

rientra nella figura tipica del consumatore, così come identificato dalla norma, essendo socio lavoratore; mentre, pur svolgendo un'attività imprenditoriale (), rientra tra i soggetti non fallibili né assoggettabili a procedure concorsuali.

Le obbligazioni contratte dalla hanno natura personale, ossia non sono attinenti all'attività professionale svolta.

Entrambi i requisiti di natura soggettivi ed oggettiva sono presenti nel

La situazione della dal punto di vista soggettivo è un po' più difficile da inquadrare, in quanto di sicuro rientra nella categoria dei soggetti non fallibili – art.1 L.F. – presenta una situazione debitoria autonoma, “strettamente derivante dall'attività svolta” –trattasi di contributi previdenziali nonché di imposte e tasse non pagate – (all.to n.3). Viene considerato all'interno del presente procedimento, come co-firmatario /coobbligato insieme al marito per le varie obbligazioni contratte a “”, in quanto i coniugi versano in un regime di ragioni per cui i beni dell'uno confluirebbero comunque nella sfera patrimoniale dell'altro.

La legge n. 3 del 2012 prevede tre distinti piani per affrontare la crisi da sovraindebitamento:

- accordo per la composizione della crisi;
- piano del consumatore;
- liquidazione dei beni.

La scelta dello strumento è legata essenzialmente dalla natura dei debiti nonché allo “status coniugale” che lega di due debitori.

Pertanto, mentre il per la natura della debitoria, riconducibile ad obbligazioni personali, la scelta è ricaduta sul piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 12 bis – 12 ter della legge più volte citata; con riguardo a, invece, secondo la normativa di riferimento, sarebbe dovuta rientrare nell'accordo per la composizione della crisi. Tuttavia, trattandosi di una esposizione congiunta non riconducibile all'attività imprenditoriale svolta, ed avendo estrapolato la relativa debitoria, deve essere inserita nella medesima procedura afferente al

La nominata CTU ritiene pertanto, per i motivi appena esposti, che le due debitorie non possano essere scisse, ma sottoposte alla medesima procedura, il che non può che costituire “un bene” sia per i debitori/coniugi, che per gli stessi creditori. Inoltre in tal modo, verrebbe rispettata anche la *ratio* normativa che è quella di *aiutare il debitore*, in notevole difficoltà, ad adempiere ai propri debiti/far fronte alle obbligazioni assunte.

3. Ulteriori vincoli per l'ammissione al Piano del Consumatore

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque a riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo dell'istanza, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio.

Pertanto, la scrivente incaricata, è chiamata, a valutare la meritevolezza del consumatore per l'ammissione al Piano e, altresì, ai sensi dell'art.9, comma3-bis, della legge n.3 del 27 gennaio 2012, a redigere una relazione particolareggiata, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite. Ad analizzare la fattibilità dello stesso Piano, nonché la convenienza dello stesso, rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni in proprietà dei [redacted]

4. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

La scrivente attraverso l'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo dell'istanza, e con le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di escussione effettuato il 21.07.2017 (all.to n.5) ha circoscritto le cause e le circostanze che hanno determinato l'indebitamento [redacted]

Riportandosi a quanto affermato nel verbale, in estrema sintesi, le dichiarazioni rese dai coniugi, hanno rilevato che il motivo per il quale si trovano in tale situazione economica è stato "l'aiuto fornito ai propri figli". Un aiuto che si è tradotto nel tempo, in un bisogno di sempre maggiore liquidità, a cui hanno cercato di far fronte rivolgendosi alla banca, con la sottoscrizione di mutui, fideiussioni, scoperti bancari.

La scrivente evidenzia nel paragrafo che segue, la situazione debitoria, la solvibilità e la capacità/possibilità degli istanti di adempiere alle obbligazioni assunte.

5. Resoconto sulla situazione debitoria, solvibilità e la capacità di adempiere del consumatore

Innanzitutto è d'obbligo illustrare e precisare la situazione attuale della debitoria assunta dal [redacted] che viene così sintetizzata nella tabella che segue - Tab. 1:

Tab.1

Creditore	Natura del credito	Debito	Rate / anno	Debito residuo
1 - B.N.L.Spa	Mutuo	€103.291,38	n.30* € 5.616,09/ 15 anni € 68.482,70 interessi	€92.393,44
Totale				€92.393,44
2 -BCC Monte Pruno	Fido di cassa o scoperto di c/c	€ 12.454,00		€ 12.454,00
3 - B.N.L.Spa	Fideiussione bancaria	€66.154,82		€66.154,82
4- Equitalia Sud spa	Imposte e tributi diversi	€ 24.245,45	n.5*€ 2.802,77	€ 15.837,14

Si precisa come la ricostruzione sia avvenuta sulla base delle dichiarazioni di parte, della documentazione presente nel fascicolo depositato in sede di presentazione del presente ricorso nonché con documentazione fornita dal Consulente fiscale. Potrebbero, inoltre anche esserci delle maggiorazioni nella debitoria, per interessi in maturazione e/o dalla "ricostituzione di crediti iniziali" per accordi transattivi non rispettati.

L'analisi dei valori indicati nello schema sintetico fanno rilevare che la debitoria attuale del sig. [REDACTED] ammonta ad euro 92.393,44 . Non vengono pertanto sommati nè il fido di cassa, perchè è la messa a disposizione di una somma da parte della banca e sulla quale vengono pagati gli interessi soltanto sull'effettivo utilizzo; nè la fideiussione bancaria, perchè si è prestata garanzia per un mutuo assunto da altri e nel contempo a dimostrazione della volontà degli istanti ad adempiere alle obbligazioni assunte, risultano esserci stati dei pagamenti relativamente alla rateizzazione in corso con Equitalia Sud.

Una analisi complessiva delle dinamiche, evidenzia come di fatto, il sig. [REDACTED] non abbiano cercato in alcun modo di sottrarsi agli impegni assunti, ma che anzi abbiano tentato di far fronte agli impegni presi in ragione di quelle che erano le loro reali, effettive possibilità. Da quanto emerso durante i colloqui, si evidenzia la consapevolezza da parte degli istanti di dover in qualche modo rimodulare l'intera posizione debitoria, in quanto non più sopportabile per le effettive disponibilità finanziarie, ma di aver anche trovato molta poca disponibilità nei soggetti interpellati e funzionali a tale tipo di operazioni.

Non è un azzardo ritenere che al sig. [REDACTED] sia stato attribuito un "merito creditizio" decisamente superiore a quello realmente loro attribuibile. Questo in ragione del fatto che l'unica entrata certa del "nucleo familiare" era ed è l'utile realizzato dall'attività commerciale e che la consistenza del patrimonio immobiliare, in parte messo a garanzia, è di fatto, per i motivi che in seguito si andranno ad esporre, non sufficiente a rappresentare una "idonea garanzia" ne' essere velocemente liquidabile. Si evidenzia pertanto altresì, la forte sproporzione tra quanto a vario titolo e sotto diverse forme è stato col tempo accordato al sig. [REDACTED] e l'effettiva capacità di restituzione.

6. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori.

La scrivente fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale dei debitori è stato posto in essere nè che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- che i coniugi istanti non hanno mai agito in frode ai creditori.

7. Verifica dei dati e attendibilità della documentazione depositata

Per quanto sopra illustrato sulla base della documentazione consegnata dai ricorrenti, delle autodichiarazioni fornite, nonché attraverso ulteriore documentazione acquisita presso i loro consulenti, si conferma una sostanziale "veridicità dei dati e l'attendibilità della documentazione depositata".

8. Sintesi del piano del consumatore

Per la natura personale del debitore e i presupposti, oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge e posseduti dai ricorrenti, la scrivente, per quanto sopra rilevato ed evidenziato espone quanto segue:

[REDACTED]

- presupposto soggettivo: rientrante nella figura tipica del consumatore, in quanto è un socio lavoratore di una Società in Accomandita Semplice equiparato pertanto ad un dipendente;
- non è soggetto a procedure concorsuali;
- presupposto oggettivo: perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e manifesta impossibilità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- le obbligazioni contratte dal debitore hanno natura personale, ossia non sono attinenti ad un'attività professionale svolta;
- non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) tale strumento legislativo;
- assenza di atti compiuti dai ricorrenti in frode ai creditori;
- è comproprietario con altri eredi di otto immobili siti nel Comune [REDACTED] alla Via S. [REDACTED] per 12,50% e proprietario al 100% di un appartamento alla medesima via S. [REDACTED].

[REDACTED]

- Presupposto soggettivo: non è un soggetto fallibile;
- non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni tale strumento legislativo;
- presupposto oggettivo: perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e manifesta impossibilità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- le obbligazioni contratte dal debitore e ai fini della presente procedura considerate, hanno natura personale, ossia non sono attinenti ad un'attività professionale svolta;
- assenza di atti compiuti in frode ai creditori;
- è proprietaria di due immobili siti in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

Per quanto sopra esposto e sintetizzato il sig. [REDACTED] ha optato per la scelta del Piano del Consumatore disciplinato dagli artt. 12 bis e 12 ter della legge citata.

La scrivente sottolinea come le debitoria considerata è solo quella riconducibile alla "sfera privata" e non lavorativa – vedi posizione della sig. [REDACTED]. Ciò al fine di evitare per quest'ultima dubbi sulla non assoggettabilità alla predetta procedura. [REDACTED] è parte interessata in quanto co-firmataria/coobbligata per le obbligazioni contratte.

Resta sembra l'interrogativo di quello che potrebbe succedere qualora, omologata la presente

procedura, trattandosi di un nucleo familiare in regime di [redacted] dei beni, i creditori della [redacted] Equitalia in testa, quale agente per la riscossione, ma non solo - avanzassero pretese, su soggetti che hanno attivato procedure di cui alla l. n.3/2012. Se insomma il [redacted] resterebbe comunque debitore in solido per i debiti contratti dalla moglie [redacted] (art. 190 c.c), e che tutela potrebbe esserci per il patrimonio rientrante nel regime di [redacted] dei beni.

A questo punto, comunque, fermo restando l'ammontare della debitoria e la sua stessa genesi, sempre nel rispetto e con le condizioni che la norma richiede, tocca da capire/determinare quale possa essere la soglia di reddito in grado di restituire una "esistenza dignitosa" ai [redacted].

A tal proposito la scrivente, onde evitare "libere interpretazioni soggettive" ha ritenuto utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione di tale "reddito soglia/reddito di riferimento", quello che l'ISTAT, nelle proprie elaborazioni, quantifica come essere il reddito minimo al di sotto del quale ci si troverebbe nella cosiddetta "fascia di povertà assoluta".

Tale parametro in termini tecnici rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base al numero dei componenti del nucleo familiare per classe di età, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Nello specifico nucleo familiare composto da due persone, con classe di età compresa tra i 60-74 anni, che vive nel mezzogiorno, in un comune piccolo non numero di abitanti inferiore a 50.000. Tale valore è pari ad € 751,88 (all.to n.6).

Ciò premesso, se € 751,88 rappresentano il parametro/reddito di riferimento minimo, in grado di garantire ai [redacted] il "recupero di una vita dignitosa", questo significa anche che, l'impegno massimo, a cui gli stessi potranno far fronte, non dovrebbe eccedere la somma di euro € 450,00 mensili. Differenza tra l'entrata mensile, garantita dall'attività commerciale ed il reddito soglia. Gli impegni in essere, pur avendo scadenze diverse, sono ad oggi superiori alla liquidità certa, media, mensile dei [redacted]. E di sicuro i soli buoni propositi non permettono di onorare i debiti contratti. Anzi allo stato attuale non si tratterebbe di andare al di sotto del "reddito minimo....."ma piuttosto per diversi anni lo stesso verrebbe azzerato, con conseguenze che vanno contro lo spirito della norma di cui al presente ricorso.

Alla luce di tutti questi elementi la scrivente ritiene che si debba procedere con la falcidia della debitoria nella percentuale/modalità di seguito indicate.

Stante l'importo delle obbligazioni contratte ed ancora in essere, si rimanda a tale proposito alla Tab. 1, il [redacted] - [redacted] con una entrata economica "ripristinata" di circa € 1.250,00 mensili e con un valore soglia, sotto il quale non scendere di € 751,88, avrebbe una disponibilità mensile di circa 450,00, tale da permettere nei prossimi anni - circa 14 - di far fronte all'intera debitoria.

Infatti la proposta di seguito, meglio formulata, prospetta il pagamento dei creditori, attraverso un meccanismo che si andrà a determinare, con rate di euro 450,00 cadauna mensili, incrementabili in ragione di aumentata produzione di utili della Società. Rispetto ad una debitoria al momento di € 92.393,44, il debitore propone il pagamento del 85% del credito per una riduzione/falcidia della

debitoria, in termini esclusivamente di interessi così come si evince dal piano ammortamento del mutuo (all.to 7). In considerazione poi del tasso annuale applicato pari al 7% (range tasso legale min. 2,91 e max 7,3125) e tenendo conto che il debitore ad accensione del mutuo aveva versato € 2.410,13 quali interessi di preammortamento, il totale così versato sommerebbe ad € 76.124,29. Rientrerebbero nella falcidia eventuali interessi richiesti o a maturare.

In sintesi, considerato il debito complessivo, considerata la somma che ~~_____~~ si impegnerebbero a versare nei termini indicati, quello che verrebbe di fatto fuori con la presente procedura è una “rateazione dell’intera debitoria”, proporzionata all’effettiva capacità finanziaria del nucleo familiare, e che, sebbene lunga nel tempo, potrebbe essere in grado di “ri-offrire serenità e dignità all’intero nucleo familiare” ciò soprattutto in conformità allo spirito della norma.

I compensi della scrivente, che a norma dell’art. 15, comma 9., legge n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, calcolati sull’importo minimo e ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, e dunque pari a € 3.200,00 (compresi accessori come per legge).

9. Fattibilità del piano

Ai sensi del combinato disposto dall’art.9, comma2, e dell’art. 15, comma 6, della L. 3/2012 la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto a favore del ~~_____~~ e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

~~_____~~ a garanzia del Piano del consumatore in questione possono proporre concretamente il reddito, rappresentato dal risultato fiscale dell’attività, certo, prontamente liquido ed esigibile.

Pertanto, per quanto esposto ed argomentato, si può ragionevolmente concludere, che il Piano proposto dai ~~_____~~ possa essere sostenibile e fattibile.

Tali considerazioni risultano ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale viene affrontata la convenienza della proposta rispetto all’alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio degli istanti.

10. Convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione

Ai sensi dell’art.9, comma 3 bis, lett.e) della legge n.3/2012 la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all’ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni posseduti dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l’una o l’altra ipotesi.

Come si evince dall’allegata visura catastale (all.to n.7) i beni nella disponibilità dei debitori nello specifico del ~~_____~~ sono ~~_____~~ uno soltanto con titolarità al 100% ed altri ~~_____~~ comproprietà con altri

eredi con titolarità 12,50%.

Al primo immobile è stato dato un valore pari ad € 105.574,00.

Tale valore è stato ricavato attraverso i dati desunti dalla banca dati per le quotazioni immobiliari dell'agenzia del territorio (all.to 8) attribuite agli immobili siti nel comune ██████████

Calcolando il valore medio tra minimo e massimo di una abitazione civile con stato conservativo normale pari a euro 930,00 mq, moltiplicandolo per la superficie catastale netta di 113,52 mq ($755,00 \times 113,52 = 105.574,00$ - arrotondato al migliaio di euro).

Rapportato alla quota di possesso il valore finale è pari ad euro 105.574,00.

Agli altri immobili è stato dato un valore pari ad € 711.771,00.

Tale valore è stato ricavato attraverso i dati desunti dalla banca dati per le quotazioni immobiliari dell'agenzia del territorio (all.to 9) attribuite agli immobili siti nel comune di ██████████

Calcolando il valore medio tra minimo e massimo di una abitazione civile con stato conservativo normale pari a euro 930,00 mq e di un box con stato conservativo normale pari a euro 592,50 mq moltiplicandolo per la superficie catastale netta.

Rapportato alla quota di possesso il valore finale è pari ad euro 88.974,37.

Immobile n°1

N. esperimenti di vendita	Prezzo base	Offerta minima
1°	105.574,00	79.180,50
2°	79.180,50	59.385,37
3°	59.385,37	44.539,02

Quindi partendo da un valore di mercato stimato pari a 105.574,00 è possibile che al 3° esperimento di vendita l'immobile possa essere aggiudicato a € 44.539,02, ovvero una percentuale del 42,18% in meno del prezzo stimato.

Immobile n° 2

N. esperimenti di vendita	Prezzo base	Offerta minima
1°	88.974,37	66.730,77
2°	66.730,77	50.048,07
3°	50.048,07	37.536,05

Stesso ragionamento per la somma degli immobili di cui al n° 2 valore ipotetico di aggiudica € 37.536,05.

A parere della scrivente tali valutazioni risultano però essere un puro "esercizio di calcolo" per le seguenti motivazioni :

- il valore finale potrà ulteriormente risentire della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva in genere ai beni venduti all'asta, al di là delle condizioni oggettive dell'immobile – condizioni generali, la distribuzione interna e l'ubicazione;

- l'aggravio delle spese di procedura (compenso del custode giudiziario, del professionista delegato alla vendita) e quello degli adempimenti pubblicitari (quotidiano, sito, manifesti murali, volantini) previsti per ogni esperimento di gara compiuto;
- per gli immobili di cui al punto 2 è lecito chiedersi chi potrebbe mai essere interessato all'acquisto di una "quota di immobile" non avendone la piena proprietà [REDACTED].

In base a quanto sopra esposto e sulla base di quelle che sono le risultanze in tema di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non potrebbe non considerare almeno 3 esperimenti d'asta andati deserti per mancanza di offerte e/o istanze di assegnazione, con conseguente ribasso dei beni fino a valore minimo di cui alle rispettive tabelle. Ma questo in una ipotesi ottimale in quanto sempre a "parere della scrivente" gli immobili di cui alla tabella 1 e 2 risulterebbero di fatto invendibili, salvo l'intervento nella procedura di qualche familiare.

Ciò nonostante, in una ipotesi ottimale di vendita al terzo incanto, il ricavato finale sarà € 82.075,07 superiore di € 5.950,78 rispetto alla proposta del Piano, ma con tutti i se ed i ma del caso e con l'aggiunta degli ulteriori costi che l'ipotesi liquidatoria dei beni richiede.

Cifra non solo non in grado di soddisfare la debitoria, ma che sarebbe ulteriormente erosa dai costi di procedura - custodi/periti/etc - dalla tempistica incerta e che comunque risulterebbe inferiore a prescindere alla somma che gli istanti, con adeguata rateazione, sarebbero disposti a versare.

Pertanto la scrivente non ritiene perseguibile la strada della liquidazione del patrimonio del debitore.

11. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati e la fattibilità del piano

La scrivente fa rilevare che i debitori:

- hanno cooperato al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non hanno in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non hanno beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16;
- ad oggi hanno comunque cercato di far fronte alle obbligazioni assunte - vedi rottamazione Equitalia;
- non hanno posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Pertanto rilevato,

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore pari ad € 92.393,44, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un

ALLEGATI AL PIANO DEL CONSUMATORE

1. Provvedimento di nomina Organismo di composizione della crisi;
2. dichiarazione di accettazione e di indipendenza del gestore designato;
3. Dichiarazione sostitutiva del sovraindebitato relativamente a:
 - elenco dei crediti e delle somme dovute Equitalia;
4. Convocazione debitore;
5. verbale audizione debitore;
6. Calcolo soglia povertà;
7. Calcolo piano ammortamento mutuo;
8. Visure catastali Immobili di proprietà Migliore-Russo;
9. Banca dati delle quotazioni immobiliari.

